

## ***Prof. Avv. Renato Rolli***

Professore Ordinario di Diritto amministrativo – Università degli studi della Calabria (Rende, Cs)  
Patrocinante in Cassazione

### **ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA CAUTELARE DEL 10.01.2025 N. 44-2025, RESA DAL CONSIGLIO DI STATO SEZ. III , NEL GIUDIZIO N.R.G. 9574-2023**

Il sottoscritto **Prof. Avv. Renato Rolli** (RLLRNT75D23D086O), in qualità di difensore di **Stefano Boenzi**, in base all'autorizzazione di cui all'Ordinanza e n. 44-2025 resa dal Consiglio di Stato Sez. III, nell'ambito del giudizio nrg 9574-2024,

#### **AVVISA CHE**

- l'Autorità adita è il Consiglio di Stato Sez. III ; il ricorso in appello incardinato ha il seguente n. di R.G. 9574-2024;
  - il ricorso in appello è stato presentato da Stefano Boenzi;
  - Il ricorso è stato presentato contro: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, Commissione Ripam/Formez Pa, Ministero della giustizia, Commissione esaminatrice e sottocommissioni;  
Il ricorso è stato altresì notificato a n. 3 potenziali controinteressati;
- 1) **il ricorso in appello è stato proposto avverso la sentenza n. 19827/2024 resa dal Tar Lazio Roma Sez. IV Ter, nel giudizio NRG 7702/2024**, pubblicata il 11.11.2024, con la quale il Tar ha respinto il ricorso di primo grado iscritto al n. r.g. 7702/2024, con la quale si chiedeva l'**annullamento**, previa sospensione degli effetti e di ogni altra idonea misura cautelare: -della graduatoria dei candidati vincitori del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia», pubblicata il 14 giugno u.s. sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente, nella quale l'odierna parte ricorrente non risulta inclusa per il Distretto della Corte d'Appello di Bari, a causa dell'errata valutazione dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, nonché per la presenza di un quesito errato nel suo questionario prova; -dell'avviso pubblicato sul sito web ufficiale della p.a. in data 15 giugno u.s., con cui l'Amministrazione ha reso note le graduatorie dei vincitori del concorso de quo, nella quale l'odierna parte ricorrente non risulta inclusa per il

Distretto della Corte d'Appello di Bari, a causa dell'errata valutazione dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, nonché per la presenza di un quesito errato nel suo questionario prova; - del provvedimento prot. m\_dg.DOG.17/06/2024.0010586.ID del 17 giugno u.s., con cui la p.a. ha disposto l'assunzione, a tempo pieno e determinato fino al 30 giugno 2026, dei candidati dichiarati vincitori del concorso de quo, nella parte in cui non include l'odierno ricorrente; -dell'Avviso 19 giugno 2024, recante "Provvedimento di assunzione con elenchi dei vincitori e indirizzi di convocazione per la scelta della sede", nella parte in cui non include l'odierno ricorrente; -del provvedimento P.D.G. prot. n. prot. m\_dg.DOG.27/06/2024.0011397.ID, pubblicato in data 27 giugno u.s., con cui l'Amministrazione ha disposto lo scorrimento delle graduatorie del concorso de quo, nella parte in cui dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente; -dell'Avviso del 27 giugno 2024, pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente, con cui la stessa ha reso nota la procedura di scorrimento delle graduatorie distrettuali del concorso de quo, nella parte in cui dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente; -ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori alla prova scritta per il Distretto della Corte d'Appello di Bari; -degli elenchi dei vincitori del concorso de quo, distinti per ciascun Distretto di Corte d'Appello, nella parte in cui la p.a. ha ommesso di indicare le quote di riserva dei posti e gli elenchi dei candidati idonei; -dell'elenco dei candidati idonei per il Distretto di Corte d'Appello di Bari, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente; - dell'avviso con cui la p.a. ha comunicato gli esiti della prova scritta del concorso de quo, in data 7 giugno u.s., nella parte in cui è stato attribuito all'odierno ricorrente un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza, nel suo questionario prova, di due quesiti errati e/o fuorvianti; - dell'esito della prova scritta sostenuta da parte ricorrente, nella parte in cui gli è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza, nel suo questionario prova, di due quesiti errati e/o fuorvianti; -del punteggio riportato da parte ricorrente all'esito della prova scritta, pari a 23,625 punti, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza di due quesiti errati e/o fuorvianti; -del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta del concorso de

quo, con particolare riferimento ai quesito n. 33 e 35 , del correttore e del foglio risposte; -dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta del concorso de quo, e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti n. 33 e 35 , del questionario della prova scritta di parte ricorrente, in quanto manifestamente erronei e/o fuorvianti; - per quanto di interesse, del bando di concorso, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente; - del/i verbale/i con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli in possesso dei candidati e di attribuzione del punteggio, con particolare riguardo alla mancata attribuzione di 2 punti ulteriori per la laurea Vecchio Ordinamento e al raddoppio dei punti per i candidati che hanno conseguito la laurea entro 7 anni dal momento di proposizione della domanda di partecipazione al concorso; -ogni avviso e/o provvedimento, di estremi non noti nè conoscibili, con cui la p.a. ha disposto l'assunzione in servizio dei candidati vincitori del concorso entro e non oltre il 30 giugno u.s., ai fini della partecipazione alla procedura di stabilizzazione già annunciata, nella parte in cui, escludendo l'odierna ricorrente, dovesse ritenersi lesivo degli interessi della stessa; - del/i verbale/i con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli in possesso dei candidati e di attribuzione del punteggio; di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; **per l'adozione di idonee misure cautelari volte a disporre** l'ammissione della ricorrente nel novero dei vincitori del concorso per il Distretto della Corte di Appello di Bari(Codice Concorso BA), nella posizione e con il punteggio legittimamente spettanti, previa rettifica del punteggio per titoli e per la prova scritta, e/o ogni misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua; **previo sollevamento della questione di costituzionalità e/o per la disapplicazione** del comma 11, dell'art. 14 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nella parte in cui prevede che “[...] i bandi di concorso indetti per il Ministero della giustizia possono prevedere che il punteggio previsto sia aumentato fino al doppio, qualora il titolo di studio in questione sia stato conseguito non oltre sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento;”per contrasto con gli artt. 3, 4, 97 e 117 Cost.;

***nonché per l'accertamento dell'interesse*** di parte ricorrente ad essere utilmente ricompresa, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, nella graduatoria dei candidati vincitori per il Distretto della Corte di Appello di Bari (Codice Concorso BA); ***e per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle amministrazioni intime*** al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio per titoli conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della conseguente inclusione nella posizione spettante nell'elenco dei vincitori per il Distretto della Corte di Appello di Palermo, con retrodatazione degli effetti giuridici ed economici del contratto di lavoro stipulato, a far data dal 20 giugno 2024 e/o in subordine dal 30 giugno 2024. con il ricorso si lamenta l'ambiguità di n. 2 quesiti della prova scritta svolta.

- I motivi su cui si fonda il ricorso in appello sono di seguito sintetizzati:  
**Motivazione carente, contraddittoria, perplessa ed apparente della pronuncia impugnata - Error in iudicando. Travisamento ed erronea interpretazione dei presupposti di fatto e di diritto - Violazione dei principi di effettività e pienezza della tutela giurisdizionale - Error in procedendo. Difetto di istruttoria giudiziale.**

La sentenza con cui il Tar ha rigettato il ricorso di I grado, rechi una motivazione del tutto carente, apparente, perplessa e contraddittoria, in riferimento ai due quesiti contestati.

Nel merito devono essere censurati gli appunti del Tar in riferimento al quesito n. 35 (*È previsto dall'art. 103 Cost. che i tribunali militari: 1. Hanno giurisdizione soltanto in tempo di guerra; 2. In tempo di pace hanno giurisdizione limitatamente a specifici reati previsti dalla legge (risposta data del ricorrente); 3. In tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge*) (risposta ritenuta corretta dalla commissione)), ove si fa presente che “ si osserva che per le prove concorsuali scritte a risposta multipla o “a quiz” in materie giuridiche, allorché lo sviluppo del quesito sia preceduto da formule quali “a norma di”, “secondo l'articolo”, “dispone l'articolo” e simili, la risposta esatta non può che essere sempre quella congruente con il diritto positivo vigente.” Al contrario di quanto sostenuto dall'amministrazione, nel giudizio di primo grado, i quesiti a risposta multipla dovrebbero essere caratterizzati da

una assenza di discrezionalità, rispetto alle prove “critiche” quali temi, pareri o atti, sicchè la risposta sul punto è anche intervenuto di recente questo Organo giudicante ove con sentenza 2 luglio 2024, n. 5840 si è fatta luce sulla frequente modalità di formulazione ambigue o confondente dei quesiti nei concorsi pubblici. Nel caso in cui la prova concorsuale sia articolata su domande a risposte multiple, la Commissione ha l’obbligo di provvedere alla formulazione in maniera chiara, evitando incompletezze o ambiguità sia nella domanda che nelle risposte.

Invero, sul medesimo quesito (art. 103 Cost.) si è espresso il CdS che con l’ordinanza n. 3604/2024 del 27.09.2024 , trattando su medesima fattispecie, e, rigettando l’appello proposto dall’Avvocatura, ha così stabilito: “siano fondati i rilievi del Tar sui profili di ambiguità che presenterebbero le risposte di cui alle lettere a) e b), anche tenendo conto della figura professionale (addetto all’Ufficio del processo) per il quale è stato bandito il concorso per cui è causa e delle materie oggetto della prova scritta (diritto costituzionale e ordinamento giudiziario), tale da depotenziare la tesi dell’Amministrazione in considerazione dell’estraneità delle categorie penalistiche tanto all’ambito delle predette materie quanto al dato testuale della norma costituzionale richiamata nel quesito, fermo restando l’approfondito esame dei motivi di ricorso nella propria sede di merito da parte del primo giudice.” Questa differente considerazione della stessa domanda, in due casi differenti, crea un evidente e grave difetto di istruttoria e un error iudicando ictu oculi rilevabile. Se il giudice di primo grado avesse compiuto una seria disamina della posizione del Boenzi, sarebbe certamente arrivato alla stessa statuizione del Consiglio di Stato, accogliendo certamente tale doglianza in primo grado. Sul punto, anche lo stesso Tar Lazio Roma – Sez. IV ter con ordinanza cautelare n. 3530/2024 ha letteralmente affermato che *“Considerato che, ad un primo e sommario esame proprio della fase cautelare, il quesito n.32 sulla giurisdizione dei tribunali militari ai sensi dell’art. 103 Cost, ha natura ambigua presentando più di una risposta corretta (n. 2 e n. 3); Ritenuto che l’Amministrazione debba di conseguenza riesaminare la posizione del ricorrente alla luce di quanto evidenziato”*.

Invero, l’art. 103, al co.3, Cost. espressamente viene previsto che *“I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo*

*di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate”.*

Se è vero come è vero che i reati militari sono specifici reati previsti ex lege ( e d'altronde così non potrebbe non essere considerata la riserva di legge in materia), allora la risposta data dal ricorrente è conforme al dettato normativo richiamato e. non può assumersi errata. Invero, la disciplina dei reati militari è contenuta nei cd. Codici penali militari di pace e di guerra di cui al Regio Decreto 20 febbraio 1941 , n. 303. E, quindi, i reati militari sono specifici reati perché disciplinati da particolari leggi dell'ordinamento giuridico italiano.

Da censurare sono anche le considerazioni relative all'altro quiz ambiguo, il n. 33 così formulato: *Cosa dispone l'art. 13 dell'ordinamento giudiziario approvato con il R.D. n. 12/1941 e ss.mm.ii.? con le seguenti opzioni: 1) La potestà dei magistrati del pubblico ministero di richiedere la forza armata (risposta data dal ricorrente); 2) La potestà di polizia dei giudici; 3) L'esenzione da uffici e servizi pubblici dei magistrati”* (risposta ritenuta corretta dalla commissione). La soluzione indicata dalla P.a. era la c), mentre il ricorrente, oggi appellante, flaggava la a). La soluzione indicata dalla P.a. non può dirsi effettivamente tale in quanto non rispecchia – invece - fedelmente il dettato normativo e lascia intendere che l'esenzione da uffici e servizi pubblici dei magistrati sia assoluta mentre la norma, tra l'altro nell'unico comma che la compone, precisa due deroghe: la prima con riguardo alle funzioni proprie del magistrato , la seconda rispetto al servizio militare. Pertanto, affermare che l'art. 13 “dispone” genericamente l'esenzione da uffici e servizi pubblici non può ritenersi certamente corretto stante le deroghe previste dallo stesso art. 13 che andavano precisate nel testo dell'opzione di risposta. Invero, la norma de qua reca la seguente formulazione: *“I magistrati sono esenti da qualunque ufficio o pubblico servizio estraneo alle loro funzioni, eccettuato il servizio militare”.* Pertanto, è proprio la disposizione normativa a sconfessare la soluzione indicata dalla P.a. in quanto l'esenzione sussiste non in via generale e assoluta da qualsiasi ufficio/pubblico servizio, ma da uffici e servizi pubblici ben specifici, ovverosia quelli estranei alle loro funzioni; inoltre, l'esenzione non vale per il cd. Servizio militare

Degli stessi vizi patisce la sentenza nella parte in cui disconosce le censure inerenti la mancata attribuzione del punteggio aggiuntivo ( + 2) per la laurea

v.o. in giurisprudenza dichiarata in domanda di partecipazione, limitandosi genericamente ad affermare che : “... non potendo il titolo in questione, dichiarato ai fini dell’ammissione al concorso, considerarsi alla stregua di un titolo “ulteriore” valutabile ai fini dell’assegnazione del punteggio premiale disciplinato dall’articolo 6 comma 3 lettera b) del bando, nè la parte ricorrente ha comunque dichiarato di possedere ulteriori titoli di laurea (cfr. TAR Lazio, IV ter, ord. nn. 3130/2024 e 3546/2024)”.

Il Giudice di prime cure sembra disconoscere l’orientamento giurisprudenziale prevalente (anche proprio, sic!).

In effetti, l’art. 6 c. 2 lett. b) del bando di concorso prevede l’attribuzione “sino a un massimo di punti 5,00 per eventuali ulteriori titoli universitari in ambiti attinenti al profilo di addetto all’ufficio per il processo”, di cui punti 2,00 per “diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso”. A sostenere l’erroneità dell’operato dell’appellata, è dirimente richiamare, sin da subito, le seguenti posizioni del Giudice Adito: “Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un’illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studio altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate.” (Tar Lazio, Sezione III ter, n. 12613/2021). Tale orientamento, peraltro, è quello richiamato a sostegno degli accoglimenti del TAR in ordine alla richiesta di attribuzione dei due punti del medesimo concorso del 2021, Qui richiamato a sostegno della pretesa odierna: si v. ex multis Ordinanza n. 1173/2022 Tar Lazio Sezione Quarta; Ordinanza collegiale n. 1739/2022 di codesto Tribunale – Sezione Quarta; Sentenza n. 2520/2022 Tar Lazio Roma Sezione Quarta.

l'appellante, sulla base dei criteri cristallizzati nella *lex specialis*, conseguirebbe un punteggio complessivo pari a **31,375** punti, che si dimostra illegittimo per le ragioni ut supra rappresentate.

Dunque, a causa delle gravi ed evidenti illegittimità presenti nel caso di specie, lo stesso è stato, nei fatti, escluso dal novero dei candidati vincitori per il Distretto di Corte d'Appello di Bari.

In particolare, dall'accoglimento del I e del II motivo di ricorso, il ricorrente avrebbe diritto ad un punteggio totale pari a **33,625** punti complessivi, così calcolati:

- 25,875 punti per la prova scritta;
- 2,75 punti per la Laurea vecchio ordinamento in Giurisprudenza, conseguita con la votazione di 110/110,;
- 3,00 punti per l'abilitazione forense;
- 1,5 punti per la Specializzazione in Area Professioni Legali;
- 0,5 punti per l'abilitazione da mediatore civile e commerciale;

Ancora, dall'accoglimento del III motivo di ricorso il ricorrente avrebbe diritto a punteggio totale pari a **33,375** punti complessivi, così calcolato:

- 23,625 punti per la prova scritta;
- 2,75 punti per la Laurea vecchio ordinamento in Giurisprudenza, conseguita con la votazione di 110/110,
- 3,00 punti per l'abilitazione forense;
- 1,5 punti per la Specializzazione in Area Professioni Legali;
- 0,5 punti per l'abilitazione da mediatore civile e commerciale;

- +2,00 punti ulteriori per la Laurea vecchio ordinamento in Giurisprudenza;

Ancora, dall'accoglimento del IV motivo di ricorso il ricorrente avrebbe diritto a punteggio totale pari a **34,125** punti complessivi, così calcolato:

- 23,625 punti per la prova scritta;
- 2,75 punti per la Laurea vecchio ordinamento in Giurisprudenza, conseguita con la votazione di 110/110, punteggio da raddoppiare alla stregua dei candidati che hanno conseguito il titolo non oltre 7 anni prima del termine ultimo per la presentazione della candidatura: totale 5,5 punti;;
- 3,00 punti per l'abilitazione forense;
- 1,5 punti per la Specializzazione in Area Professioni Legali;
- 0,5 punti per l'abilitazione da mediatore civile e commerciale;

Infine, dall'accoglimento di tutti i motivi di ricorso il ricorrente avrebbe diritto a punteggio totale pari a **38,375** complessivi, così calcolato:

-25,875 punti per la prova scritta;

-2,75 punti per la Laurea vecchio ordinamento in Giurisprudenza, conseguita con la votazione di 110/110, punteggio da raddoppiare alla stregua dei candidati che hanno conseguito il titolo non oltre 7 anni prima del termine ultimo per la presentazione della candidatura: totale 5,5 punti;;

-3,00 punti per l'abilitazione forense;

- 1,5 punti per la Specializzazione in Area Professioni Legali;

- 0,5 punti per l'abilitazione da mediatore civile e commerciale;

- +2,00 punti ulteriori per la Laurea vecchio ordinamento in Giurisprudenza;

- i controinteressati rispetto alle pretese azionate da parte ricorrente non sono agevolmente individuabili sicchè la p.a. resistente ha deciso di non pubblicare la Graduatoria di merito comprensiva degli idonei, ma soltanto quella dei vincitori; in ogni caso, sebbene non individuabili, controinteressati sono tutti i candidati presenti nelle Graduatorie distrettuali di Bari (profilo GIURI) che verrebbero scavalcati dal ricorrente in caso di esito positivo, in tutto o in parte, del presente gravame e, quindi, tutti i concorrenti per il profilo Giustizia che hanno un punteggio superiore a 23.625 e i candidati con punteggio compreso tra i 33.625 e i 38.375 (quest'ultimo, punteggio massimo perseguibile da parte ricorrente). Di seguito i nominativi evincibili dalla graduatoria vincitori pubblicata per il Distretto di Bari(sicchè quella degli idonei non è stata soggetta a pubblicazione):

**Codice BA - Distretto della Corte di Appello di Bari n. 121 unità**

<b>POSIZIONE</b>	<b>COGNOME</b>	<b>NOME</b>	<b>PUNTEGGIO TOTALE</b>
1	BALZANO	CRISTINA	42,25
2	MARINO	ANGELO DANIELE	41,75
3	VOLPE	SILVIA	41,5
4	MAIULLARI	GIUSEPPE	41,125
5	PIETRAFESA	STEFANIA	41,125
6	PISCAZZI	AGATA	40,75
7	MONTIMURRO	STELLA	40,75
8	TESSE	TIZIANA	40,375
9	NOVIELLO	EMILIA	40
10	COLUMBO	GIANLUIGI	39,675
11	DI TERLIZZI	CARMELA AURELIA	39,5
12	MESCHINO	VIVIANA	39,25
13	GERMINARIO	ANGELO	38,875
14	NITTI	CLAUDIA	38,5
15	LATERZA	GEREMIA	38,375
16	CASCIARO	FRANCESCA	38,25
17	PETRARULO	MARIA TERESA	38,125
18	PETRERA	FRANCESCA	38,125
19	LARICCHIA	ROSA	37,875
20	LORUSSO	ALESSIA	37,75
21	PORCELLI	TERESA	37,75
22	MARCHIANÒ	CLELIA	37,75
23	ALBERGA	MARIA CRISTINA	37,75
24	PARLANGELI	CHIARA	37,425
25	FEDERICI	VINCENZO	37,375
26	FIUME	GIAN LUCA	37
27	FLORIO	DOMENICO	37
28	CERAOLO	BENEDETTA	37
29	ZANI	ALESSIA	37
30	GIANCASPRO	GAIA	37
31	SOLAZZO	EMANUELE	36,875
32	GIANNELLA	MICHELE LUCA	36,625
33	LASALANDRA	RAFFAELLA	36,625
34	LONGO	FRANCESCA	36,625
35	PROCACCINI	MARINA	36,625
36	ZIPPARRI	LEOPOLDO	36,5

37	PIERRI	PAOLA	36,5
38	ALEMANNINO	GIANLUCA	36,25
39	NAPOLETANO	FEDERICA	36,25
40	SPALLUTI	ALESSIA	36,25
41	PASTORE	ANTONIA ROSSANA	36
42	FERRANDINA	TERESA	36
43	ZAZA	ANNA MARIA	36
44	DICIOMMA	SALVATORE ALESSANDRO	36
45	PALMISANO	CARLO	36
46	SALOMONE	MARCO	35,875
47	GUERRA	ALESSANDRA	35,875
48	DENORA	DOMENICA	35,875
49	DEPALO	MIRKO	35,75
50	COLUCCI	MARIKA	35,625
51	BALENA	DIANA	35,625
52	TAFUNI	MIRIANA	35,55
53	LOMELE	ANTONELLA	35,5
54	TARANTO	ANNA	35,5
55	SANNA	MARIACRISTINA	35,5
56	MINIELLO	DARIA	35,5
57	MAGARELLI	SILVIA	35,5
58	DISTASI	ILARIA RIPALTA	35,5
59	GIANNINI	MASSIMO ORONZO	35,375
60	RUGGIERO	IRENE	35,25
61	MASOTINA	ANTONELLA	35,25
62	CAPOZZA	SIMONA	35,25
63	PAPPALARDO	ANNA MARIA	35,175
64	DIGRAVINA	MARIANGELA	35,125
65	MACCARONE	DAVIDE PIO	35,125
66	FALCONE	ANNALISA	35,125
67	DE VANNA	CONCETTA	35
68	PIPOLI	SAVINO	34,9
69	CASIERE	ANDREA	34,75
70	ALIANO	ALESSANDRA	34,75
71	RESTINO	FEDERICA	34,75
72	DIDONNA	VITANGELO	34,75
73	QUIETE	SILVIA	34,725
74	RACCIOPPI	ROMY	34,5
75	AMORE	CRISTINA	34,5
76	CUPERTINO	FEDERICA	34,425
77	IPPOLITO	ILARIA	34,425
78	MONTENEGRO	SERGIO TOMMASO	34,375
79	BIRARDI	FRANCESCA	34,375
80	BOZZA	MARTINA	34,375

81	TEMPESTA	ISABEL	34,325
82	PIACQUADDIO	MARIAPIA	34,225
83	MANUTI	MATILDE	34,125
84	LONIGRO	MICHELA	34,125
85	COLAPIETRO	THOMAS	34
86	GIAMPAOLO	BENEDETTA	34
87	COSMO	ISABELLA	34
88	CHIECHI	VITO ALESSANDRO	33,75
89	PIAZZOLLA	AURORA	33,75
90	BALDINI	MARIDA	33,75
91	PALMITESSA	NADIA	33,75
92	CELENTANO	GIANMARCO ANTONIO	33,5
93	FAZIO	ALESSANDRO	33,5
94	NAPOLETANO	GIANLUCA	33,375
95	D'AVANZO	ANTONELLA	33,375
96	LADISA	ANNA	33,25
97	MASTROPIERI	ALBERTO	33,25
98	PORZIO	RITA	33,125
99	DE SARIO	CRISTINA	33
100	CASTORO	MICHELE	33
101	SINISI	ANTONIO	33
102	CIAVARELLA	TOMMASO	33
103	GALANTINO	FRANCESCA	32,925
104	CACCIAPAGLIA	ANTONELLA	32,5
105	SANTORO	CLAUDIA	31,625
106	MONOPOLI	INCORONATA	31,375
107	PICCA	MAURO	30,875
108	LO CONTE	FRANCESCA	29,475
109	NOCERA	MARCELLA	29,375
110	DEMAURO	DAMIANO	29,15
111	PARADISO	EUGENIA	29,15
112	VITALE	SAVERIO	29
113	MONFREDA	PORZIA	28,5
114	CONVERSANO	FILOMENA	27,875
115	SCHIRONE	ALESSIA	27,5
116	AMODIO	FABRIZIA	27,3
117	CAPURSO	ROSSANA	27
118	SOLENNI	SIMONA	27
119	SCEVOLA	MIRIAM GRAZIA	23,6
120	PAPA	ANTONIO	23,5
121	CICALA	FRANCESCA	23

*La graduatoria finale si compone anche dei candidati idonei dalla posizione n. 122 alla posizione n. 408 i cui nominativi saranno pubblicati in occasione di eventuali scorrimenti*

### **AVVISA INOLTRE CHE**

ai sensi di quanto stabilito dal Giudice Amministrativo con ordinanza n. 44/2025, pubblicata lo scorso 08 luglio, si precisa che *“Considerato che sussistono i presupposti per accogliere la richiesta dell’appellante di integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, nel rispetto delle seguenti*

*prescrizioni:*

- *la notifica avverrà, nel termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza, attraverso la pubblicazione - sul sito Internet delle Amministrazioni appellate - di un sintetico avviso contenente il nominativo della parte appellante, l'indicazione delle amministrazioni appellate, gli estremi degli atti impugnati in primo grado e del provvedimento giurisdizionale impugnato in appello, la sintetica indicazione dei motivi di ricorso, i nominativi dei controinteressati;*
- *la pubblicazione avverrà per un periodo non inferiore a quindici giorni continuativi in una sezione dedicata del citato sito Internet e, in ogni caso, in una sezione facilmente accessibile da parte dei soggetti potenzialmente interessati alla notifica;*
- *una volta decorso il termine di pubblicazione, sarà cura della parte appellante depositare nella Segreteria della Sezione una attestazione del competente Ufficio delle Amministrazioni appellate da cui emerga che la pubblicazione è avvenuta secondo le modalità dinanzi indicate. A tale incombente la parte appellante provvederà entro il termine di dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione;”*
- Ferme le superiori indicazioni, già fornite nel presente avviso, si comunica che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. 9574/2024) nella seconda sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all'interno della sezione “Consiglio di Stato”;

#### **AVVISA INFINE CHE**

al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso in appello, l'ordinanza resa dalla Sezione III del Consiglio di Stato, pubblicata il 10.01.2025, n. 44-2025, *sub* r.g. 9574/2024, e l'elenco dei controinteressati.

L'Amministrazione dovrà - in ottemperanza a quanto disposto dal Giudice Amministrativo:

- i) pubblicare ciascuna sul proprio sito internet il testo integrale del ricorso in appello, dell'ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in

esecuzione dell'ordinanza in oggetto, individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;

ii) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, l'appello, l'ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

iii) dovrà rilasciare alla parte appellante un attestato, da inviare - ai fini di un tempestivo deposito - entro dieci giorni dalla presente al seguente indirizzo PEC [renatorolli@pec.giuffre.it](mailto:renatorolli@pec.giuffre.it), nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, sul sito istituzionale dell'Amministrazione, del ricorso in appello, dell'ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dal suindicato avviso, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta.

Cosenza (Cs), 15.01.2025

Prof. Avv. Renato Rolli